

DISEGNO DI LEGGE N. 603

Presentato dai deputati Fagone, Bosco, Caronia, Cascio S., Cimino, Colianni, Currenti, Di Benedetto, Dina, Donegani, Federico, Forzese, Galvagno, Gentile, Leanza E., Maira, Marinello, Marinese, Marziano, Mattarella, Panarello, Panepinto, Picciolo, Rinaldi, Speciale, Termine, Torregrossa

il 6 agosto 2010

Istituzione del Parco geominerario delle zolfare siciliane

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

Istituzione e perimetrazione

1. E' istituito il Parco geominerario delle zolfare siciliane.
2. La delimitazione del territorio del Parco coincide, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legge regionale n.17 del 15 maggio 1991 e successive modifiche, con riferimento al Parco minerario Floristella-Grottacalda, in provincia di Enna, i cui confini sono stabiliti dal Decreto Presidenziale dell'1 dicembre 1992 che approva il suo statuto, al museo regionale delle miniere istituito nella provincia di Caltanissetta con sede nelle miniere di Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita, al museo regionale delle miniere di Agrigento con sedi in Ciavolotta e alla miniera-museo di Cozzo Disi, le cui perimetrazioni sono stabilite dai relativi Decreti di tutela già posti dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana; con il Museo e Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Freddi, previsto dalla legge regionale n.15 dell'11 maggio 1993, i cui confini sono stabiliti dal relativo Decreto di tutela dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana; dal territorio delle due zone B della miniera di Trabonella e della miniera Giumentaro della Riserva Naturale Orientata di Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale, così come univocamente individuate e perimetrate dal Decreto dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 513/44 del 27/10/1999.
3. La Riserva Naturale Orientata di Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale è riperimetrata in conformità a quanto disposto dal precedente comma 2.
4. L'Ente Parco minerario Floristella-Grottacalda è soppresso e tutto il personale – con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale -, le competenze e i beni sono trasferiti al nuovo Ente Parco.

5. Entro un anno dall'insediamento del Consiglio dell'Ente Parco, su proposta dello stesso, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria, culturali ed ambientaliste operanti nei territori, con Decreto dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, previo parere del Consiglio regionale per i Beni culturali e ambientali, sono determinati:

- la perimetrazione definitiva del Parco, con una superficie non inferiore a quella individuata al precedente comma 1;
- la zonizzazione del Parco e il regolamento contenente l'individuazione dei divieti e delle attività esercitabili.

6. L'Ente Parco dispone dei beni appartenenti al demanio regionale ricadenti all'interno del perimetro del Parco.

7. La sede legale del Parco è stabilita presso Palazzo Pennisi a Floristella.

Articolo 2

Finalità e attività del Parco

1. L'istituzione e la gestione del Parco perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:

- a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria;
- b) tutela dei siti d'interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;
- c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.

2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra le altre, le seguenti attività:

- a) ripristino e riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie dismesse e rinaturalizzazione delle aree del Parco;
- b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e, in generale, interventi di difesa del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;
- c) protezione e conservazione dei siti geologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;
- d) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, monumenti naturali, biotopi e *habitat* naturali e seminaturali;
- e) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico - culturali, architettonici e delle attività minerarie tradizionali;
- g) interventi di riqualificazione e di restauro dei monumenti e delle emergenze di rilevante valore storico e architettonico, collegati alla cultura, alla storia ed alle tradizioni religiose ed etno -antropologiche del ciclo dello zolfo in Sicilia.

Articolo 3

Organizzazione dell'Ente Parco

1. Con Decreto dell'Assessore dei Beni culturali e dell'identità siciliana, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono emanate:

- le misure di salvaguardia del territorio del Parco, che avranno vigore sino alla perimetrazione e regolamentazione definitive di cui al precedente articolo 1 comma 5;
- il regime sanzionatorio per le violazioni alle misure di tutela;

- il regolamento di organizzazione e gestione dell'Ente Parco.

2. Con il medesimo Decreto è nominato il Direttore del Parco, scelto tra i dirigenti tecnici in servizio presso la Regione da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.

Articolo 4

Organi del Parco

1. Sono organi del Parco:

- a) il Presidente;
- b) la Comunità del Parco;
- c) il Consiglio del Parco;
- d) il Collegio dei revisori.

Articolo 5

Presidente del Parco

1. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, nomina con Decreto il Presidente dell'Ente Parco, scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, nella salvaguardia dell'ambiente e in possesso di titoli culturali e professionali adeguati.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Parco.

Articolo 6

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta dai Presidenti delle Province regionali e dai Sindaci dei Comuni nei cui territori ricadono i siti solfiferi coinvolti nella perimetrazione del Parco.

Articolo 7

Consiglio del Parco. Composizione

1. Il Consiglio del Parco è composto:

- a) dal Presidente del Parco;
- b) da tre rappresentanti eletti dalla Comunità del Parco;
- c) dai Soprintendenti ai Beni culturali e ambientali delle province coinvolte nella perimetrazione del Parco;
- d) dal Direttore del Distretto minerario di Caltanissetta;
- e) da tre docenti universitari delle discipline di scienze naturali ed ambientali, economia del turismo e geologia scelti dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana tra quelli indicati dai rettori delle Università siciliane;
- f) da tre esperti nominati dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali o ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della Sicilia.

2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
3. Ai componenti del Consiglio è corrisposto solo un rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 8

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri ed è nominato con Decreto dell'Assessore regionale dell'economia.
2. Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

Articolo 9

Durata mandato

1. I componenti degli organi del Parco durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
2. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

Articolo 10

Centro di documentazione

1. Nell'ambito delle attività dell'Ente Parco è istituito il "Centro di documentazione della civiltà dello zolfo", con lo scopo di raccogliere, documentare, catalogare e informatizzare materiali attinenti la storia delle zolfare, al fine di promuoverne lo studio e la ricerca ed una migliore e più diffusa conoscenza.
2. Il Centro di documentazione ha sede presso i locali dell'ex SORIM, Villaggio Santa Barbara di Caltanissetta.

Articolo 11

Vigilanza e sanzioni

1. All'interno del Parco la vigilanza è effettuata dal Corpo Forestale della Regione Siciliana.
2. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente Parco e costituiscono entrate per l'Ente.

Articolo 12

Norme abrogate

1. Sono abrogati nella legge regionale n.17 del 15 maggio 1991, nel comma 3 dell'articolo 2, il periodo che va dalle parole "il museo regionale delle miniere" fino alle parole "Cozzo Disi" e l'articolo 6 e l'articolo 58 della legge regionale n.15 dell'11 maggio 1993.

Articolo 13

Proroga

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 3 sono prorogati per l'ordinaria amministrazione i poteri degli organi di cui al Decreto Presidenziale dell'1 dicembre 1992 del Parco minerario Floristella- Grottacalda.

Articolo 14

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di Euro che trova riscontro nel bilancio della Regione, U.P.B.cap.....
2. Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del bilancio pluriennale della Regione.....

Articolo 15

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.